DECISIONI

DECISIONE 2011/819/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2011

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) È necessaria una risposta regionale da parte dell'Unione alle sfide complesse ed interconnesse nella regione del Corno d'Africa.

(2) Il Sig Alexander RONDOS dovrebbe essere nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

(3) Il mandato dell'RSUE si svolgerà nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il sig. Alexander RONDOS è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno 2012. Il mandato dell'RSUE può essere prorogato o terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

Riconoscendo l'esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l'RSUE per il Corno d'Africa lavora in stretta consultazione con gli RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantengono la responsabilità primaria per tali due paesi.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea («UE» o «Unione») in relazione al Corno d'Africa, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali ed internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto degli svariati aspetti dell'impegno dell'UE nel Corno d'Africa.

2. Inizialmente è dato carattere prioritario alla Somalia e alla dimensione regionale del conflitto, nonché alla pirateria, che trova le proprie radici nell'instabilità della Somalia.

3. Per quanto riguarda la Somalia, gli obiettivi politici dell'UE intendono promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, la ripresa del cammino verso la pace e la prosperità per tale paese ed il suo popolo. A tal fine, l'UE sostiene il ruolo delle Nazioni Unite (ONU) nell'agevolare un processo politico credibile ed inclusivo condotto dalla Somalia e continuerà a contribuire attivamente, insieme ai partner regionali ed internazionali, all'attuazione dell'accordo di pace di Gibuti ed alle modalità post-transitorie.

4. Riguardo alla pirateria, il ruolo dell'RSUE consiste nel contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un approccio UE coerente, efficace ed equilibrato nei confronti della pirateria con origine in Somalia, che inglobi tutti gli aspetti dell'azione dell'UE, in particolare nei settori della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché nel porsi come l'interlocutore principale dell'UE in materia di pirateria per la comunità internazionale, compresa la regione dell'Africa orientale e meridionale e dell'Oceano indiano (ESA/IO).

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'UE relativi al Corno d'Africa l'RSUE ha il mandato di:

a) avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali esistenti, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'UE e contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;

b) rappresentare l'Unione nei consessi internazionali pertinenti ed assicurare la visibilità del sostegno dell'UE alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

c) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica ed un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'UE con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali;

d) contribuire all'attuazione della politica dell'UE nei confronti del Corno d'Africa, in stretta cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione;

e) per quanto riguarda la Somalia, ed operando in stretto coordinamento con i partner pertinenti a livello regionale ed internazionale, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'attuazione dell'accordo di pace di Gibuti ed alle sue modalità post-transitorie, sostenendo lo sviluppo delle istituzioni, lo stato di diritto e la creazione di strutture di governance efficienti a tutti i livelli; migliorare la sicurezza; promuovere la giustizia, la riconciliazione nazionale ed il rispetto dei diritti umani; migliorare l'accesso umanitario, in particolare nella Somalia centro-meridionale, mediante attività adeguate di difesa relative al rispetto per il diritto umanitario internazionale; e vegliando alla conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;

f) mantenere una cooperazione stretta e attiva con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia, partecipare ai lavori del gruppo di contatto internazionale per la Somalia e di altri consessi pertinenti e promuovere un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, anche mediante la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l'EUNAVFOR Atalanta e il continuo sostegno dell'UE alla missione dell'Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;

g) seguire da vicino la dimensione regionale della crisi somala, compresi il terrorismo, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori, la sicurezza marittima, la pirateria ed i flussi finanziari correlati;

h) riguardo alla pirateria, mantenere una supervisione globale di tutte le azioni dell'UE nell'ambito del SEAE, della Commissione e degli Stati membri, nonché mantenere periodicamente contatti politici ad alto livello con i paesi della regione colpiti dalla pirateria con origine in Somalia, le organizzazioni regionali, il gruppo di contatto dell'ONU antipirateria al largo delle coste somale, l'ONU ed altri attori principali, al fine di assicurare un approccio coerente e globale alla pirateria ed assicurare il ruolo chiave dell'UE negli sforzi internazionali per combattere la pirateria. Ciò include il sostegno attivo dell'UE allo sviluppo di capacità marittime a livello regionale e al trattamento giudiziario dei pirati, nonché la garanzia che le cause primarie della pirateria all'interno della Somalia siano affrontate adeguatamente. Include inoltre il continuo sostegno della regione ESA/IO nell'attuazione della sua strategia antipirateria e del suo piano d'azione, nonché del codice di condotta di Gibuti;

i) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'UE rivolte alla regione, anche in relazione alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all'attuazione dell'accordo di Algeri, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità, compresa la sfida di garantire governi responsabili o in caso di episodi di violenza o di sovvertimenti politici;

j) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, comprese eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

k) contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE in materia di diritti umani nel Corno d'Africa, compresi gli Orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli Orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come delle politiche dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:

a) fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell'UE nei consessi internazionali al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'UE nei confronti del Corno d'Africa;

b) mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con tutte le delegazioni dell'Unione pertinenti.

Articolo 4

Attuazione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato sotto l'autorità dell'AR.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1º gennaio 2012 al 30 giugno è pari a 670 000 EUR.

2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro, da un'istituzione dell'Unione o dal SEAE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE [1].

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;

b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

[1] GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione e assiste le delegazioni dell'Unione nell'assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l'RSUE per il Sudan ed il Sud Sudan e con l'RSUE presso l'UA. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con le delegazioni dell'Unione ed i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta e al comandante della missione EUTM Somalia. Se necessario, l'RSUE ed il comandante dell'operazione dell'UE si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ